

DECRETO 27 gennaio 2006. CO 008

Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Sud, di proprietà della società Tirreno Power S.p.a.

**IL MINISTRO  
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

E

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e

in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), b) c) del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:

comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;

comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;

comma 5, che assegna alla società Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonché assegna alla Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;

Viste le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a., a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli impianti di cui è necessario garantire il proseguimento dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;

Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.;

Considerata l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transi-

torio di esercizio della centrale di Torrevaldaliga Sud, sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006.

Ritenuta l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elettrico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

Considerato il decreto ministeriale n. 012/2001 del 19 novembre 2001 con il quale la società Tirreno Power S.p.a., già Interpower S.p.a., è stata autorizzata, tra l'altro, alla prosecuzione dell'esercizio della sezione termoelettrica n. 4 della centrale di Torrevaldaliga Sud;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006, l'esercizio della sezione termoelettrica n. 4 della centrale di Torrevaldaliga Sud, sita nel territorio del comune di Civitavecchia (Roma) e di proprietà della società Tirreno Power S.p.a., di potenza termica superiore a 300 MW, inserita nei piani settimanali richiamati in premessa, è autorizzato, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni in atmosfera, misurati in mg/Nm<sup>3</sup> e tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:

Ossidi di zolfo	1500
NO <sub>x</sub> (calcolati come NO <sub>2</sub> )	750
Monossido di carbonio	150
Polveri	100

I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di effettivo funzionamento.

2. La società Tirreno Power S.p.a. è tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio della sezione termoelettrica di cui all'art. 1 alle condizioni sopra indicate.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la società Tirreno Power S.p.a., deve comunicare le quantità di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonché specificare le modalità di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

2. Il presente decreto è comunicato alle società Tirreno Power S.p.a. e Terna S.p.a., all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al prefetto di Roma, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione Lazio, alla provincia di Roma e al comune di Civitavecchia.

Roma, 27 gennaio 2006

*Il Ministro delle attività produttive*  
SCAJOLA

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*  
MATTEOLI

*Il Ministro della salute*  
STORACE

06A01490

DECRETO 27 gennaio 2006.

**Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Ostiglia, di proprietà della società Endesa Italia S.p.a.**

IL MINISTRO  
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

1  
Data: 09/07/06  
(Bil. prof. da 17/01/06)



# *Il Ministro delle Attività Produttive*

*di concerto con  
il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e con  
il Ministro della Salute*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art.15 della legge 16 aprile 1987, n.183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

**VISTO** il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'articolo 28;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n.60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n.2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;



**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'articolo 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna Spa le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), b) c) del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

**VISTO** il decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'articolo 1

- comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;
- comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;
- comma 5, che assegna alla società Terna Spa il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonché assegna alla Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo articolo 1;

**VISTE** le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna Spa, a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli impianti di cui è necessario garantire il proseguimento dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19;

**VISTO** il decreto interministeriale del 27 gennaio 2006 con il quale la società Tirreno Power Spa è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, all'esercizio della sezione termoelettrica n. 4 della centrale di Torrevaldaliga Sud, alle condizioni fissate dal decreto medesimo;

**VISTA** la lettera in data 2 febbraio 2006, anticipata via fax, con la quale la società Tirreno Power Spa comunica che a seguito di sopraggiunti vincoli di esercizio derivanti dal tenore di zolfo del combustibile di recente approvvigionato, il valore limite degli ossidi di zolfo è da fissare a 1700 mg/Nm<sup>3</sup>, in luogo del valore limite di 1500 mg/Nm<sup>3</sup> fissato dal citato decreto interministeriale del 27 gennaio 2006;

**CONSIDERATO** che, a decorrere dall'1 novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica Spa è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa;

✍

**CONSIDERATA** l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transitorio di esercizio della centrale di Torrevaldaliga Sud, sulla base delle esigenze rappresentate da Terna Spa in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006.

**RITENUTA** l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elettrico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

## **DECRETA**

### **Art.1**

1. A partire dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006, a parziale modifica di quanto disposto all'art. 1 del decreto interministeriale del 27 gennaio 2006 citato nelle premesse l'esercizio della sezione termoelettrica n. 4 della centrale di Torrevaldaliga Sud, sita nel territorio del comune di Civitavecchia (Roma) e di proprietà della società Tirreno Power Spa, di potenza termica superiore a 300 MW, inserita nei piani settimanali richiamati in premessa, è autorizzato nel rispetto del valore limite di emissioni in atmosfera per gli ossidi di zolfo di 1700 mg/Nm<sup>3</sup>, con un tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%.  
Restano ferme tutte le altre indicazioni e prescrizioni fissate con il citato decreto interministeriale del 27 gennaio 2006.
2. La società Tirreno Power Spa è tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio della sezione termoelettrica di cui all'art.1 alle condizioni sopra indicate.
3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la Società Tirreno Power Spa, deve comunicare le quantità di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonché specificare le modalità di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.


### **Art.2**

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

2. Il presente decreto è comunicato alle società Tirreno Power Spa e Terna Spa, all' Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Prefetto di Roma, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla Regione Lazio, alla Provincia di Roma e al Comune di Civitavecchia

Roma, li **9 FEB. 2006**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE



IL MINISTRO DELL' AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTRO DELLA SALUTE



q

RF